



Decreto n. 3615 - Anno 2018
Prot. 51635 del 27.3.18

Il Direttore del Dipartimento

- VISTO l'art. 7, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D. R. 4 luglio 2013, n. 670 (prot. n. 47910, ai sensi del quale il Collegio dei Docenti "include una rappresentanza di due Dottorandi in corso, al fine della trattazione di problemi didattici e organizzativi";
- CONSIDERATO che il Regolamento citato non contiene indicazioni specifiche sulle modalità di elezione dei dottorandi e che quindi trova applicazione l'art. 47 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R: 6 aprile 2012, n. 329 (prot. 25730), recante "Norme per le designazioni elettive";
- VISTO che il 14 aprile 2018 avrà termine il mandato della dott.ssa Maria Sole de Cristofaro;

DECRETA

Articolo 1

(Indizione delle elezioni della rappresentanza di n. 1 dottorando nel Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche)

1. Sono indette per giovedì 12 aprile 2018 le elezioni per n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.
2. Le operazioni di voto avranno luogo l'Aula 2.17 situata al secondo piano dell'edificio D4 (Sezione di Teoria e Storia del diritto) dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00.
3. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta per la validità dell'elezione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, la seconda votazione avrà luogo il 19 aprile 2018 nella stessa sede e nello stesso orario indicati nel comma 2 del presente articolo.

Articolo 2

(Seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale sarà composto dalla dott.ssa Mariangela Ravizza, con funzione di Presidente e dai dott. Corrado Pieri e Augusto Ruggieri.
2. I componenti del seggio provvederanno allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, redigendo apposito verbale.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo)

1. La rappresentanza degli dottorandi è eletta da e tra i dottorandi iscritti al Corso di dottorato in Scienze giuridiche.



Articolo 4

(Maggioranza richiesta per l'elezione)

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 1, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ogni elettore può votare per un solo nominativo.
3. Risultano eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
4. In caso mancato raggiungimento quorum richiesto per la validità della votazione, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del presente decreto.

Articolo 5

(Esito delle elezioni e durata del mandato)

1. Il Direttore del Dipartimento provvede tempestivamente alla proclamazione degli eletti.
2. Dell'esito delle elezioni viene data pubblicità tramite affissione all'albo del Dipartimento del decreto di proclamazione degli eletti".
3. Per analogia col disposto dell'art. 12, comma 5, del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il mandato delle rappresentanze così elette ha durata biennale e decorre dalla data della loro proclamazione.

Firenze, 27.03.2018

IL DIRETTORE
Prof.ssa Patrizia Giunti